



Prot.n. 3370

Barletta, 21/09/2016

A tutto il personale

Al DSGA

#### COMUNICAZIONE N.15

OGETTO: ricognizione beneficiari legge n.104/1992

Si chiede al personale beneficiario di Legge n. 104/1992 di comunicare la circostanza di godimento presso l'ufficio di segreteria entro lunedì 26 settembre 2016 per consentire le verifiche obbligatorie e la conferma dell'accoglimento dei diritti di cui trattasi. in caso di aggiornamento o smarrimento fortuito della documentazione si chiede di produrla nuovamente.

Si ringrazia per la collaborazione.

Prima di tale ricognizione sarà difficile accordare i consueti permessi.

#### Si ricordano i REQUISITI

- essere **lavoratori dipendenti** (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l'Inps;
- la **persona** che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in **situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92** riconosciuta dall'apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, comma 1 L. 104/92);
- mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave.

Per **ricovero a tempo pieno** si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).

Si precisa che le **ipotesi che fanno eccezione** a tale presupposto sono (circ. 32/2012):

- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere un familiare in situazione di disabilità grave, residente in comune situato a **distanza stradale superiore a 150 Km** rispetto a quello della



sua residenza, ha l'obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito al proprio datore di lavoro (D.lgs. 119/2011).

Per ulteriori dettagli si rimanda al link dell'INPS <http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=10268>.



Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Rosa Carlucci  
*Rosa Carlucci*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993